



Che cosa cambia con Schengen / Dublino?

La partecipazione della Svizzera alla cooperazione di Schengen / Dublino è entrata in fase operativa il 12 dicembre 2008. Concretamente, quali sono i cambiamenti che questa collaborazione introduce? Ecco le risposte ad alcune domande ricorrenti.

I controlli alle frontiere verranno aboliti?


La Svizzera non è membro dell'Unione doganale dell'UE, per cui il Corpo delle guardie di confine continua a svolgere verifiche ai valichi di frontiera svizzeri. Per motivi legati alla sicurezza, il Corpo delle guardie di confine può, durante queste normali verifiche, procedere al controllo e, in caso di sospetti fondati, all'arresto di persone. Per varcare i nostri confini, i viaggiatori devono sempre essere muniti di un documento di viaggio valido (passaporto o carta d'identità). I controlli d'identità mobili e mirati, lungo la cosiddetta "frontiera verde", vale a dire nell'entroterra frontaliero, così come all'interno del Paese, possono essere intensificati in caso di necessità.

Cosa cambia negli aeroporti?

In Svizzera, gli aeroporti costituiscono gli unici confini esterni dello Spazio Schengen (inclusa – provvisoriamente – la frontiera col Liechtenstein). I passeggeri provenienti da o a destinazione di Paesi che non appartengono allo Spazio Schengen continuano a sottostare a verifiche sistematiche negli aeroporti in Svizzera (in altri termini: controllo del passaporto, eventualmente timbratura del documento di viaggio e consultazione mirata del SIS, il sistema d'informazione Schengen). Per quanto concerne i cittadini di Stati terzi che arrivano in Svizzera, il SIS viene consultato sistematicamente così come il loro visto. Mentre invece i passeggeri che circolano *entro i confini interni* dello Spazio Schengen non sono più sottoposti a controlli. Questo spiega perché le due "categorie" di passeggeri sono separati in due file distinte al momento del controllo dei passaporti. A livello di controlli doganali tutto rimane come prima. Tali disposizioni verranno introdotte negli aeroporti a partire dal 29 marzo 2009, quando subentreranno i nuovi orari di volo.

Il Corpo delle guardie di confine può intervenire ai confini esterni dello Spazio Schengen (ad esempio, nel Mediterraneo)?

Non è previsto di dislocare in modo permanente delle guardie di confine alle frontiere esterne degli altri Stati membri di Schengen. Mentre invece possono essere spedite per missioni a tempo determinato qualora un Paese membro di Schengen dovesse essere confrontato ad una situazione straordinaria (quale un massiccio afflusso di rifugiati) e presentasse una richiesta di aiuto. È tuttavia assai poco probabile che le guardie di confine svizzere siano chiamate ad intervenire nella regione mediterranea data la loro scarsa esperienza in missioni d'alto mare nonché la loro carenza di attrezzatura ad hoc.



- Stati membri di Schengen
- Stati membri di Schengen con statuto speciale
- Futuri Stati membri
- Paesi associati (CH operativa già a partire dalla fine 2008)
- Futuri Paesi associati

Il visto svizzero viene definitivamente sostituito dal visto Schengen?

Il visto Schengen sostituisce il visto svizzero per soggiorni di breve durata (da tre fino ad un massimo di sei mesi); sono prevalentemente i turisti e gli uomini d'affari ad averne bisogno. Quest'ultimi possono d'ora in poi viaggiare in Svizzera e nel resto dello Spazio Schengen muniti di un unico visto, a tutto vantaggio per il settore del turismo elvetico. I visti per soggiorni superiori a tre mesi (visti nazionali) continuano ad essere rilasciati secondo le vigenti disposizioni in Svizzera. Se, ad esempio, uno studente indiano desidera soggiornare per un anno in Svizzera per motivi di studio, come prima, egli ha bisogno di un visto nazionale rilasciato dalle competenti autorità svizzere.

I cittadini di Stati terzi, domiciliati in Svizzera, hanno ancora bisogno di un visto per recarsi in un Paese dello Spazio Schengen?

No: chiunque vive in uno Stato membro di Schengen ed è titolare di un permesso di soggiorno valido, può d'ora in poi circolare nello Spazio Schengen senza bisogno di visto. Gli stranieri domiciliati in Svizzera, che finora necessitavano di un visto Schengen, non ne hanno più bisogno dal 12 dicembre 2008. Essi debbono tuttavia munirsi del loro permesso di soggiorno e di un documento di viaggio in regola. D'altro canto, ogni soggiorno nello Spazio Schengen, fuori dal Paese di residenza, non può eccedere tre mesi (ogni sei mesi)

Quali dati contiene il sistema d'informazione Schengen (SIS)?

Il SIS è uno schedario elettronico di ricerca, valido per tutta l'Europa, che contiene informazioni riguardanti oggetti rubati quali veicoli, armi, o documenti d'identità (corrispondente ad oltre il 95 per cento dei dati). Esso registra anche le persone ricercate dalla polizia, oggetto di un divieto d'entrata oppure scomparse. Al fine di tutelare la protezione dei dati, sono state stabilite esplicitamente le informazioni personali che possono essere registrate: la banca dati può contenere l'identità della persona, i suoi connotati, il motivo della sua segnalazione, i provvedimenti da adottare nei suoi confronti (ad esempio: arresto o dichiarazione) e specificare se la persona interessata è "armata" oppure "violenta". Solo le persone che hanno commesso un'infrazione punibile con una pena privativa della libertà di almeno un anno (furto aggravato, traffico di droga, omicidio, ecc.) oppure che sono già state condannate ad una pena privativa della libertà di almeno quattro mesi possono figurare in questo schedario elettronico.

La protezione dei dati è assicurata nel SIS?

Sì. Per quanto riguarda la protezione dei dati, l'impiego del SIS soddisfa le più severe regole in materia e la loro osservanza sottostà a controlli tanto a livello nazionale che cantonale, svolti da autorità di controllo indipendenti. Solo alcuni dati (vedi più sopra) possono essere introdotti nella banca dati e solo una cerchia ristretta di persone è autorizzata ad accedervi ed esclusivamente ai fini della segnalazione. Oltre alle forze di polizia, anche il Corpo delle guardie di confine, le rappresentanze svizzere all'estero, le autorità incaricate della migrazione, il ministero pubblico e i servizi della circolazione possono accedere a queste informazioni. Ogni utilizzo del SIS viene sistematicamente registrato al fine di evitare qualsiasi abuso. I dati figuranti nello schedario del SIS, relativi ad una segnalazione, vengono forniti unicamente se una persona o un oggetto corrispondono ai connotati, rispettivamente alla segnalazione (il cosiddetto sistema "hit / no-hit"). Inoltre, i dati vengono cancellati dallo schedario quando il motivo della segnalazione non sussiste più; analogamente è previsto un termine oltre il quale l'informazione viene cancellata automaticamente. D'altro canto, la persona interessata gode del diritto di consultare, nonché di esigere, la rettifica e/o la cancellazione delle informazioni che la riguardano.

Che cos'è Schengen?

Lo scopo consiste nell'agevolare la circolazione transfrontaliera dei viaggiatori all'interno dello Spazio Schengen, tramite l'abolizione dei controlli sistematici delle persone alle frontiere comuni dei Paesi firmatari dell'Accordo (la frontiera svizzera costituisce un caso a parte), senza per questo intaccare la sicurezza. Nel contempo, infatti, la sicurezza interna dello Spazio Schengen è stata rafforzata tramite un pacchetto di misure che prevedono di potenziare i controlli alle frontiere esterne dello Spazio Schengen, di migliorare la cooperazione transfrontaliera tra i vari servizi di polizia nonché in materia giudiziaria.

In cosa consiste Dublino?

Gli Accordi di Dublino stabiliscono quale Paese è responsabile dell'esame di una domanda di asilo. La banca dati Eurodac raccoglie le impronte digitali dei richiedenti l'asilo: ciò consente d'identificare coloro che hanno già presentato una domanda in uno o più Stati e permette quindi di ricondurli nel Paese competente per l'esame della loro domanda di asilo.

A causa di Dublino, la Svizzera è costretta ad accogliere un numero maggiore di richiedenti l'asilo?

No. La Convenzione di Dublino stabilisce quale Stato è competente per l'esame di una domanda di asilo. Le persone che sono già state oggetto di una procedura di esame in uno dei Paesi membri di Dublino possono essere ricondotte alla frontiera dello Stato col quale "sussiste il più stretto legame" (per esempio perché il richiedente ha parenti in quel Paese o anche perché si tratta del primo Paese nel quale il richiedente è giunto oppure è entrato varcandone i confini illegalmente). Del resto, Dublino non influisce minimamente sulle disposizioni nazionali relative al riconoscimento dello statuto di rifugiato.